



COMUNE DI PENTONE

(Prov. di Catanzaro)

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Per quanto riguarda il presente regolamento il riferimento normativo ufficiale è costituito dalla documentazione depositata presso il Comune di Pentone





INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo I - NORME GENERALI

- o ART.1 - Oggetto del Regolamento
- o ART.2 - Soggetti

Titolo II - DEL SUOLO PUBBLICO

- o ART.3 - Suolo pubblico-Occupazione-Lavori e depositi
- o ART.4 - Attività vietate
- o ART.5 - Concessione
- o ART.6 - Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico
- o ART.7 - titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo - condizioni:
- o ART.8 - Proroga della concessione temporanea
- o ART.9 - Ripristino e pulizia del suolo pubblico
- o ART.10 - Decadenza della concessione

Titolo III - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

- o ART.11 - Divieto di imbrattare il suolo pubblico
- o ART.12 - Divieto di lavaggio veicoli
- o ART.13 - Doveri dei commercianti ambulanti
- o ART.14 - Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani
- o ART.15 - Raccolta di rifiuti con contenitori
- o ART.16 - Divieto di spostamento di contenitori
- o ART.17 - Sgombero della neve nell'abitato
- o ART.18 - Servizi igienici nei locali pubblici

Titolo IV - PUBBLICO DECORO

- o ART.19 - omissis
- o ART.20 - Battitura di tappeti, stuoie ecc.
- o ART.21 - Innaffiamento di fiori su balconi o finestre
- o ART.22 - Divieto di imbrattare i passanti

Titolo V - DELLA PUBBLICA QUIETE

- o ART.23 - Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori
- o ART.24 - Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

- o ART.25 - Insediamento ed esercizio di industrie ed attività rumorose
- o ART.26 - Arti, mestieri ed attività rumorose
- o ART.27 - Custodia dei cani
- o ART.28 - Cani incustoditi
- o ART.29 - Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani
- o ART.30 - Insudiciamento del suolo da parte di animali

Titolo VI - NORME DI PREVENZIONE

- o ART.31 - Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali
- o ART.32 - Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici
- o ART.33 - Divieto di accendere fuochi
- o ART.34 - Oggetti rotolanti
- o ART.35 - Trasporto di determinati oggetti
- o ART.36 - Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano
- o ART.37 - Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.
- o ART.38 - Nettezza delle facciate degli edifici

Titolo VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- o ART.39 - Fontanelle pubbliche
- o ART.40 - Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi
- o ART.41 - Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- o ART.42 - Abrogazione norme precedenti
- o ART.43 - Entrata in vigore delle norme regolamentari





GLI ARTICOLI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.

ART. 2

Soggetti

Il servizio di polizia urbana, preordinato al buon uso del pubblico demanio e ad assicurare l'ordinario svolgimento della vita pubblica e privata nonché il disciplinato andamento dei servizi pubblici locali, è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

ART. 3

Suolo pubblico-Occupazione-Lavori e depositi

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni di suolo pubblico, nonché le modalità per l'esecuzione dei lavori nello stesso sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle del C.d.S. D.lgs. 30.04.92 N. 285 e succ. modif. e dallo specifico Regolamento comunale.

ART. 4

Attività vietate

Sulle vie e piazze è vietato svolgere qualsiasi attività che possa arrecare disturbo o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.

E' vietato giocare a pallone.

ART. 5

Concessione

E' fatto divieto di occupare suolo pubblico senza specifico atto di concessione. La relativa richiesta, da parte degli interessati, deve essere redatta in carta legale, ove occorra, corredata della necessaria documentazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.

Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per i motivi indicati nella concessione.

ART. 6

Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico

Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale, specie se edilizio - una volta autorizzato - deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.), del materiale stesso.

ART. 7

Il titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a. limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b. ridurre, al termine del periodo fissato, in pristino stato il terreno occupato.

ART. 8


Proroga della concessione temporanea

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificativa, il Sindaco potrà concedere una congrua proroga.

ART. 9

Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del



periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia. Gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura del concessionario, nelle apposite discariche .

ART. 10
Decadenza della concessione

Si procederà alla pronuncia della decadenza della concessione del suolo pubblico:

1. per aver tenuto i materiali e le attrezzature in disordine e in modo indecoroso;
2. quando, senza giustificato motivo, non si sia fatto uso continuativo dell'area avuta in concessione per due terzi della durata della validità della concessione medesima;
3. per l'inosservanza delle prescrizioni alle quali la concessione è stata rilasciata.

ART. 11
Divieto di imbrattare il suolo pubblico

E' vietato imbrattare, in qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiuti, spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida o liquida.

Qualora, durante le operazioni di carico e scarico di cose o nell'esecuzione di qualunque altro atto permesso dalle norme vigenti, si dovesse verificare la caduta di oggetti o detriti sul suolo, dovrà provvedersi alla loro tempestiva asportazione e alla perfetta ripulitura del manto stradale.

ART. 12
Divieto di lavaggio veicoli

Sulle aree di circolazione pubbliche è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acqua potabile.

ART. 13
Doveri dei commercianti ambulanti

Gli esercenti attività commerciali ambulanti sono tenuti, dopo aver terminato le operazioni di vendita, a lasciare il suolo pubblico pulito e sgombero da rifiuti.

ART. 14
Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani

Indipendentemente dal sistema di raccolta adottato (sacchi a perdere, contenitori) debbono essere osservate le seguenti norme generali:

- i rifiuti ammessi sono esclusivamente quelli solidi urbani derivanti da insediamenti civili in genere o anche industriali, agricoli, artigianali, commerciali, ospedalieri ecc., purché i rifiuti siano assimilabili a quelli urbani;
- non sono ammessi, oltre ai rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, agricoli, ospedalieri, ecc., non assimilabili agli urbani, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, le apparecchiature deteriorate ed obsolete, i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, i fanghi derivati dalle operazioni delle acque usate, i rifiuti tossici e nocivi, i materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, ecc.), gli esplosivi, i materiali radiattivi, le carogne di animali.

ART. 15
Raccolta di rifiuti con contenitori

La raccolta dei rifiuti è organizzata con il sistema dei contenitori , è vietato introdurre, nei medesimi, oggetti di grosso volume ed imballaggi in genere al fine di non impegnare, inutilmente, lo spazio a disposizione. Carta e cartone, vetro, plastica, ingombranti , sfalci e residui di potatura, devono essere conferiti presso le apposite isole ecologiche o nel centro di raccolta differenziata. E' vietato estrarre dai medesimi contenitori, qualsiasi oggetto o materiale ivi depositato.

ART. 16
Divieto di spostamento di contenitori

E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

ART. 17
Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere allo

sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

ART. 18

Servizi igienici nei locali pubblici

Agli esercenti di bar-caffè-trattorie-osterie, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

ART. 19

.....omissis.....



ART. 20

Battitura di tappeti, stuoie ecc.

Dopo le ore 8 e fino alle ore 22, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

ART. 21

Innaffiamento di fiori su balconi o finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

ART. 22

Divieto di imbrattare i passanti

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve, i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento di guida tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare, imbrattare o inzaccherare le persone in fase di attraversamento delle strade, oppure in transito o in sosta sui marciapiedi.

ART. 23

Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio, grammofoni, juke box ed altri apparecchi radiotelevisivi ed apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

ART. 24

Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. Durante lo svolgimento di fiere e mercati l'uso dei mezzi sonori è consentito, purché non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri venditori. Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici. Nell'ambito dei casi comunque consentiti, l'uso dei mezzi sonori è autorizzato esclusivamente negli orari 8,30 - 12,30 e 15,30 - 19,30.

Art. 25

Insediamiento ed esercizio di industrie ed attività rumorose

L'insediamento di opifici, stabilimenti, officine ed attività consimili, ove debbono esercitarsi mestieri, arti ed industrie rumorose, è subordinato all'autorizzazione del Settore Competente.

ART. 26

Arti, mestieri ed attività rumorose

Nel territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari: da ottobre ad aprile - dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; da maggio a settembre - dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 20.

Art. 27
Custodia dei cani

I cani, di qualunque razza, saranno condotti al guinzaglio, ovvero, muniti di museruola, fitta e solida, tale da impedire che i medesimi possano mordere. I cani di indole mordace (lupi, mastini, danese, molossi, ecc.) dovranno essere, costantemente, condotti al guinzaglio e muniti di museruola.

Ogni cane deve essere iscritto all'Anagrafe Canina.

Art. 28
Cani incustoditi

I cani incustoditi, saranno accalappiati e portati allo stabulario autorizzato (Canile Sanitario), ove saranno mantenuti per non oltre tre giorni. La restituzione di questi, da richiedersi entro il termine di cui al comma precedente, è subordinata al rimborso della spesa sostenuta per il loro mantenimento.

Art. 29
Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani

E' vietato sottrarre cani all'accalappiatore favorendone la fuga.

Art. 30
Insudiciamento del suolo da parte di animali

I proprietari ed i custodi dei cani, o di altri animali, condotti al guinzaglio sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri rifiuti sui marciapiedi o, comunque, che insudici le aree pubbliche. A questo proposito i conduttori di animali dovranno essere provvisti di appositi attrezzi (paletta, sacchetto, ecc.) per la rimozione delle feci.

Art. 31
Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

Le acque pluviali, cadenti sui tetti, saranno convenientemente raccolte in canali di scolo, da collocarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

ART. 32
Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici

Ogni fabbricato di civile abitazione, ogni officina, bottega o laboratorio ed ogni altro edificio ove si pratica l'uso del fuoco in focolari, fornelli, stufe, fucine e simili e dove, necessariamente, si sviluppi per mezzo di qualsiasi materia o prodotto naturale o artificiale una combustione deve essere fornito di canne di tiraggio, a perfetta tenuta per la fuoriuscita del fumo. Le canne fumarie debbono essere prolungate fino al tetto. Nel caso di tetti a livelli diversi di fabbricati comunque congiunti, le canne fumarie provenienti dal tetto più basso devono essere prolungate ad un livello superiore a quello del tetto più alto, in modo, comunque, di superare la linea di gronda di questo.

Ove non sia possibile osservare tale norma, le canne fumarie dovranno essere munite di appositi depuratori. Le canne fumarie degli impianti industriali e degli impianti di riscaldamento funzionanti a combustibile diverso dal metano devono essere munite di appositi depuratori affinché le sostanze inquinanti, contenute nelle emissioni, rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia (legge 615/1966).

ART. 33
Divieto di accendere fuochi

Non è permesso accendere fuochi o bruciare paglia, foglie e sterpaglie, se non in luoghi dove il fumo possa avere lo sfogo necessario in appositi camini, ad eccezione dei tradizionali fuochi di Natale.

ART. 34
Oggetti rotolanti

Non è permesso sospingere, con moto rotatorio, lungo le aree di circolazione, cerchi, ruote di veicoli, botti ed altri oggetti similari di qualunque dimensione.

ART. 35
Trasporto di determinati oggetti

Le travi, le antenne, le lastre metalliche e simili oggetti, di lunghezza superiore ai 3

metri, debbono essere affidati ad almeno due persone: una per ciascuna estremità.

ART. 36

Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.

E' pure vietato scuotere o danneggiare i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano in genere. E' vietato l'uso delle attrezzature dei parchi giochi, dai soggetti di età superiore ai 14 anni.

ART. 37

Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.

I pozzi, le vasche, le cisterne e simili, devono essere muniti di idonee protezioni, al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo per persone e/o animali.

ART. 38

Nettezza delle facciate degli edifici

E' vietato imbrattare i muri. Nei centri abitati gli edifici e le mura di cinta, dovranno essere mantenuti - a cura dei proprietari - nette da erbe ed altre vegetazioni allignanti negli interstizi delle operemurarie. I proprietari dovranno altresì provvedere all'eliminazione di erbe e altra vegetazione che si sviluppi su marciapiedi e/o sedimi stradali di loro proprietà.

ART. 40

Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati. E' altresì vietato transitare con veicoli e giocare alla palla in tali aree.

ART. 41

Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative

L'utilizzo delle aree attrezzate a "parchi gioco" o per attività ricreative (campetti di calcio, piastre polivalenti, piste di pattinaggio, campi da bocce), poste all'interno di aree residenziali, può avvenire di norma durante le ore diurne o sulla base di specifici orari indicati su apposite tabelle poste in prossimità delle aree stesse.

ART. 42

Abrogazione norme precedenti

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, è abrogato. Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 43

Sanzioni

Ogni violazione del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa di Euro 50.00.

ART. 44

Entrata in vigore delle norme regolamentari

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

